Ufficio Speciale per la Ricostruzione
L'Aquila

DETERMINAZIONE N. 356 del 22.11.2019

IL TITOLARE DELL'UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE DELL'AQUILA

Oggetto: affidamento in Convenzione Consip del servizio di telefonia fissa 5, ai sensi dell'art. 26, legge 23 dicembre 1999 n. 488 e s.m.i. e dell'art. 58, legge 23 dicembre 2000 n. 388, Lotto unico, CIG derivato Z622AC8D01, per l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dell'Aquila. Fornitore Fastweb S.p.A.

Visto il decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 134, recante "Misure urgenti per la crescita del Paese" ed in particolare l'art. 67-bis che, al comma 1, stabilisce che "lo stato di emergenza dichiarato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 a causa degli eventi sismici che hanno interessato la provincia di L'Aquila e gli altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009, già prorogato con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 17 dicembre 2010 e 4 dicembre 2011, cessa il 31 agosto 2012";

Visto l'articolo 67-ter, comma 2, del decreto legge n. 83 del 2012 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012, che, al fine di favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal terremoto dell'Abruzzo del 2009, prevede l'istituzione di due Uffici speciali per la ricostruzione, uno competente sulla città di L'Aquila, l'altro sui restanti comuni del cratere, individuandone, altresì, le relative funzioni e compiti istituzionali;

Visto il successivo comma 3 dell'articolo 67-ter del decreto legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012 che prevede, tra l'altro, che l'Ufficio speciale per la città di L'Aquila è costituito dal Comune di L'Aquila, previa intesa con il Ministro per la coesione territoriale, con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Presidente della Regione Abruzzo e con il Presidente della Provincia;

Vista l'Intesa sulla costituzione dell'Ufficio speciale per la città di L'Aquila del 7 agosto 2012, sottoscritta dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, dal Ministro per la coesione territoriale, dal Presidente della regione Abruzzo, dal Presidente della provincia di L'Aquila e dal Sindaco del comune di L'Aquila, con la quale sono stati disciplinati gli aspetti organizzativi e funzionali e in particolare i requisiti e le modalità di selezione del titolare, nonché la dotazione di risorse strumentali ed umane;

Visto il DPCM 23 febbraio 2016, registrato dalla Corte dei Conti il 17 marzo 2016, n. 710, con cui il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ha provveduto a nominare il titolare dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della città di L'Aquila, nella persona dell'Ing. Raniero Fabrizi, dal 03.03.2016 al 31.12.2018;

Considerato che in data 20 novembre 2018 l'Ing. Raniero Fabrizi ha rassegnato le dimissioni dall'incarico di Titolare dell'Ufficio Speciale per la ricostruzione della città dell'Aquila;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 febbraio 2019, registrato dalla Corte dei Conti l'11 marzo 2019, n. 571, con cui il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ha provveduto a nominare l'ing. Salvatore Giuseppe Duilio Provenzano quale Titolare dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della città dell'Aquila a decorrere dalla data del decreto e per la durata di tre anni;

Visto il contratto sottoscritto in data 18 febbraio 2019 tra l'Ing. Salvatore Giuseppe Duilio Provenzano ed il Sindaco dell'Aquila Pierluigi Biondi, avente durata fino al 31 dicembre 2020;

Premesso che è giunta da tempo a scadenza la Convenzione Consip "Telefonia Fissa e Connettività IP 4" per la fornitura dei servizi di telefonia fissa e la cui adesione è avvenuta con determinazione n. 14 del 17.04.2013;

Rilevata la necessità di attivare una nuova convenzione per garantire la continuità, alle migliori condizioni di mercato, dell'erogazione del servizio di telefonia fissa, al fine dell'ottimale svolgimento delle attività proprie dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dell'Aquila;

Richiamata la normativa vigente in materia di acquisizione di beni e servizi e precisamente le disposizioni di cui al Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135 che, nel favorire sempre di più il ricorso a Centrali di Committenza e agli strumenti telematici di negoziazione, prevedono in particolare:

- L'obbligo per le Pubbliche Amministrazioni di avvalersi delle Convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i parametri prezzo-qualità come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26, comma 3, Legge n. 488/1999 e art. 1, comma 449, Legge n. 296/2006);
- L'obbligo di fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328, DPR n. 207/2010, per l'acquisizione di beni e servizi di importo pari o superiore ad € 5.000,00 e sotto soglia comunitaria (art. 1, comma 450, Legge n. 296/2006, come modificato dall'art. 7, comma 2, D.L. n. 52/2012, convertito con modificazioni con Legge n. 94/2012, e dall'art. 1, comma 130, Legge 145/2018, Legge di Bilancio per l'anno 2019);

Richiamate le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 50/2016, nuovo Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture che, relativamente ai procedimenti di acquisizione di beni e servizi, all'art. 37, comma 1, ribadiscono l'obbligo di utilizzo degli strumenti di acquisto e negoziazione, anche telematici, già previsti dalla previgente normativa;

Atteso che la mancata adesione alle Convenzioni Consip, qualora disponibili, comporta la nullità del contratto stipulato in violazione della normativa vigente e costituisce illecito disciplinare ed è causa di responsabilità amministrativa per conseguente danno all'erario, come previsto dall'art. 8 della citata legge, e come già enunciato nel comma 3 dell'art. 26 della legge 488 del 23 dicembre 1999;

Verificato che, in adempimento alla sopra citata normativa, risulta che per l'esigenza di cui trattasi, la Consip S.p.A., ha attualmente attivato una convenzione "Telefonia fissa 5" per la prestazione di servizi di telefonia fissa in favore delle Pubbliche Amministrazioni, ai sensi dell'art. 26, legge 23 dicembre 1999 n. 488 e s.m.i. e dell'art. 58, legge 23 dicembre 2000 n. 388, nel cui ambito è previsto il Lotto unico, CIG 605462636F, in cui risulta aggiudicataria la Fastweb S.p.A.;

Ritenuto opportuno procedere all'adesione della Convenzione Consip "Telefonia fissa 5" in oggetto, specificando che la durata del singolo contratto, attuativo della Convenzione, ha una durata pari alla durata della Convenzione (originaria o prorogata) - 02.10.2021 - ed una durata massima determinata dalla singola Amministrazione pari ad un massimo di ulteriori 12 (dodici) mesi rispetto alla durata (originaria o prorogata) della Convenzione;

Acquisito l'Ordine diretto di acquisto nr. 5241243 del 22/11/2019 protocollo USRA 0011283 del 22/11/2019;

Precisato che l'oggetto del contratto consiste nella prestazione del servizio di telefonia fissa in favore delle Pubbliche Amministrazioni;

Visti gli artt. 3 e 6 della L. 136 del 13 agosto 2010, come modificati dal decreto legge n. 187 del 12 novembre 2010, convertito con legge n. 217 del 2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

Considerato che in attuazione della sopracitata normativa l'Amministrazione ha acquisito il codice identificativo gara (CIG): **Z622AC8D01**;

Ritenuto pertanto di impegnare per il servizio di cui trattasi, fino al 02.10.2021 prorogabile per ulteriori 12 mesi, l'importo complessivo presunto, iva inclusa, pari ad € 10.004,00 (diecimilaquattro/00);

Tenuto conto che alla copertura finanziaria delle spese si provvede a valere sulle risorse di cui ai fondi della Delibera CIPE N. 55 del 25 ottobre 2018 - spese di funzionamento dell'USRA annualità 2019 - giacenti sulla contabilità speciale di tesoreria n. 5730 che presenta la necessaria disponibilità;

Tutto ciò visto e considerato, il titolare dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dell'Aquila

DETERMINA

1. Di prendere atto di quanto esposto in narrativa e di richiamarlo a far parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di aderire alla Convenzione "Telefonia fissa 5" per la prestazione di servizi di telefonia fissa in favore delle Pubbliche Amministrazioni, ai sensi dell'art. 26, legge 23 dicembre 1999 n. 488 e s.m.i. e dell'art. 58, legge 23 dicembre 2000 n. 388, CIG derivato **Z622AC8D01**, tra Consip S.p.A. e Fastweb S.p.A, con Ordine diretto di acquisto nr. 5241243 del 22/11/2019 protocollo USRA 0011283 del 22/11/2019, per le esigenze dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dell'Aquila;
3. Di prendere atto che l'oggetto del contratto consiste nella prestazione del servizio di telefonia fissa in favore delle Pubbliche Amministrazioni;
4. Di impegnare per il servizio di cui trattasi, fino al 02.10.2021 prorogabile per ulteriori 12 mesi, l'importo complessivo stimato, iva inclusa, pari ad € 10.004,00 (diecimilaquattro/00);
5. Agli oneri relativi all'attuazione di quanto disciplinato dalla presente determinazione si provvede a valere sulle risorse di cui ai fondi della Delibera CIPE N. 55 del 25 ottobre 2018 - spese di funzionamento dell'USRA annualità 2019 - giacenti sulla contabilità speciale di tesoreria n. 5730 che presenta la necessaria disponibilità;
6. Di pubblicare la presente determinazione sul sito istituzionale dell'USRA.

L'Aquila, 22.11.2019

Il Titolare dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dell'Aquila
Ing. Salvatore Giuseppe Duilio Provenzano

